

rg.n. [REDACTED] / 2022



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile e fallimentare

Il Tribunale di Modena in persona del Magistrato

Dott. Emilia Salvatore

nel procedimento per omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti ex art 67 ess cdc promosso da:

[REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara MAESTRI,

RICORRENTI

OCC designato DOTT. Pietro Marco Menetti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[REDACTED] e [REDACTED] hanno depositato due distinti ricorsi di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII, corredati dalla relazione del professionista designato OCC dott. Pietro Marco Menetti, in conformità a quanto disposto dall'art 68, chiedendo la riunione dei procedimenti al fine di un progetto unitario familiare ex art 66 CCII.

Il giudice, con decreto del 10-1-2023, ha disposto la riunione delle procedure trattandosi di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare (padre-figlia) ed il loro sovraindebitamento aveva origini comuni in quanto sorto per far fronte alle spese di sostentamento del nucleo familiare.

Con successivo provvedimento del 10-1-2023, ritenuti sussistenti allo stato i requisiti di ammissibilità della proposta in relazione alla qualifica dei debitori ed al loro oggettivo sovraindebitamento, alla natura dei debiti contratti, all'assenza di condizioni soggettive ostative ex art 69 cdc, ha disposto la comunicazione della proposta e del piano ai creditori a cura dell'OCC ;

all'esito delle comunicazioni ai creditori l'OCC dott. MENETTI, con relazione scritta ex art 70 cdc, ha dato atto di aver provveduto alle relative comunicazioni ai creditori risultanti dal piano e che nel termine indicato nessuno dei creditori aveva proposto osservazioni al piano ed alla proposta, limitandosi i vari creditori a precisare i relativi crediti. Ha evidenziato in particolare che la società [REDACTED] spa, mandataria di [REDACTED] titolare di un credito garantito da cessione del quinto dello stipendio, oltre a confermare l'importo del credito residuo in misura pari a €27.700,00 ha sostenuto che il credito vantato aveva natura privilegiata ex art 2751 bis cc per effetto della cessione e che pertanto avrebbe dovuto ricevere una collocazione tra i crediti privilegiati mentre nel piano il relativo credito era stato inserito tra i crediti chirografari, collocazione che secondo il parere dell'OCC doveva essere confermata posto che all'atto del



deposito del ricorso i pagamenti delle rate scadute erano stati regolarmente pagati e l'importo ancora dovuto, qualificabile come credito futuro per il quale non si era ancora verificato l'effetto traslativo, aveva natura di credito chirografario, come correttamente indicato nel piano proposto.

L'occ concludeva dando atto di non dover operare alcuna modifica o integrazione al piano e che la proposta di ristrutturazione dei debiti, così come formulata dai ricorrenti, doveva ritenersi ammissibile e fattibile sotto il profilo giuridico e più conveniente per i creditori rispetto alla prospettiva liquidatoria per effetto di finanza terza messa a disposizione dei creditori di [redacted] e di parte del TFR messo volontariamente a disposizione dei creditori da parte di [redacted] oltre ad una quota del proprio stipendio nell'arco temporale di anni 5.

Tanto premesso va rilevato che ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità e sulla fattibilità giuridica del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato.

Sotto il profilo soggettivo entrambi i ricorrenti sono persone fisiche che hanno agito per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale e la causa del sovraindebitamento, come emerge dagli atti, è ascrivibile all'indebitamento derivante da finanziamenti richiesti per far fronte alle spese ed esigenze primarie del nucleo familiare di fatto monoreddito potendo contare solo sul lavoro dipendente a tempo indeterminato di [redacted] mentre la figlia [redacted] all'epoca svolgeva lavori precari e poco retribuiti per cui non era in grado di contribuire in modo idoneo alle esigenze familiari e gli altri componenti della famiglia (moglie e figlio minore) non esercitavano alcuna attività lavorativa.

Nel periodo dal 2012 al 2020 il signor [redacted] venne posto in cassa integrazione, con conseguente diminuzione delle entrate ed inoltre nel 2013 per problemi di salute il [redacted] non era stato in grado di lavorare per circa sei mesi situazione complessiva, inoltre sempre nel 2013 era venuto meno l'aiuto economico prestato sino ad allora dai genitori della moglie e ciò ha determinato il ricorso a vari prestiti al consumo a partire dal 2014 al 2021 per far fronte ad esigenze primarie, non a spese superflue o voluttuarie, quale l'acquisto di un veicolo necessario per gli spostamenti del nucleo familiare, spese dentistiche ed altro, sia per cercare di ripianare l'esposizione debitoria pregressa, con l'assunzione di obbligazioni in qualità di garante anche della figlia [redacted] all'epoca convivente, la quale a partire dal 2019 non ha più svolto attività lavorativa e non è stata in grado di aiutare economicamente la propria famiglia.

Va inoltre ribadita in questa sede l'assenza di condizioni soggettive ostative ex art 69 con riferimento al requisito della meritevolezza, non essendo emerse circostanze tali da far ritenere che il sovraindebitamento sia stato determinato da colpa grave, malafede o atti in frode ai creditori, posto che nel momento in cui i finanziamenti sono stati richiesti i debitori hanno agito nella convinzione di poter far fronte alle obbligazioni in base al reddito derivante dalla propria attività lavorativa, i ricorrenti inoltre non risultano avere in precedenza usufruito dell'esdebitazione, .

In merito alla proposta di ristrutturazione dei debiti va dato atto che [redacted] non è titolare di beni immobili o di beni mobili di valore, è titolare di un autovettura [redacted] acquistata usata nel 2012 che utilizza per recarsi al lavoro di valore modesto e di altra autovettura usata [redacted] utilizzata dalla moglie per le incombenze familiari, lo stesso percepisce uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili, allo stato gravati da cessione del quinto dello stipendio da parte di [redacted] spa per 277,00 ed a partire da marzo 2022 di un pignoramento del quinto dello stipendio in favore del creditore chirografario [redacted] per il quale è pendente procedura di espropriazione presso terzi.



Entrambe le procedure allo stato risultano sospese a seguito dell'apertura della presente procedura ,con accantonamento delle somme pignorate e divieto di prosecuzione di azioni esecutive individuali ex art 70 CCII in quanto idonee a pregiudicare la fattibilità del piano.

In merito a tali procedimenti va rilevato che nessuna contestazione è stata mossa dal creditore [REDACTED] mentre [REDACTED] a, cessionaria del quinto dello stipendio, pur non avendo formulato osservazioni in sede di precisazione del credito, ha chiesto il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito residuo ex art 2751 bis n 1 cc per effetto della cessione di credito intervenuta in epoca precedente all'introduzione del presente procedimento ex art 1263cc.

L'assunto non è fondato e la richiesta formulata non merita accoglimento in quanto è pacifico in atti che non risultano rate del credito oggetto di cessione scadute e non pagate in quanto alla data del deposito del ricorso i pagamenti erano regolari e solo in relazione a tale frazione di credito la società finanziaria avrebbe potuto richiedere il riconoscimento del privilegio, mentre per le rate a scadere dopo l'introduzione della presente procedura il credito residuo ha natura di credito futuro, per il quale la cessione di credito produce solo effetti obbligatori mentre l'effetto traslativo si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza , con la conseguenza che in caso di procedura concorsuale si verifica la sospensione e l'arresto delle procedure esecutive individuali ed il relativo credito ha natura chirografaria, come correttamente qualificato nel piano proposto (in tal senso Cass. Civ 2012/551; Cass. Civ 2005/17590).

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC dott. Menetti il ex art 70 comma 6 CCII, tenuto conto delle precisazioni dei crediti pervenute , il totale dell'esposizione debitoria di [REDACTED] risulta pari a € 162.228,13 per debito chirografario ed € 17.136,60 per prededuzione e debito privilegiato mentre l'esposizione debitoria di [REDACTED] risulta pari a € 83.717,78 per passività chirografarie ed € 5.502,27 per prededuzioni e passività privilegiate , a fronte del quale i debitori mettono a disposizione dei creditori l'importo complessivo di € 40.469,66 in grado di consentire il pagamento integrale delle prededuzioni e del credito privilegiato ed in misura del 8% del credito chirografario riferito a [REDACTED] e del 6 % del credito chirografario riferito a [REDACTED] come dato atto nella relazione dell'occ;

nello specifico l'importo messo a disposizione dei creditori da [REDACTED] nell'arco di 5 anni risulta pari a € 29.969,66 costituito da una quota del proprio stipendio pari a € 375,00 per dodici mensilità per complessivi € 22.500,00 (dovendo la restante quota dello stipendio essere destinata al mantenimento della famiglia avuto riguardo alle spese documentate sostenute per le primarie esigenze di vita del nucleo familiare); € 3.533,65 per anticipazioni fondo pensionistico, € 3936,01 quote di stipendio accantonate in sede di pignoramento presso terzi in corso di esecuzione mentre l'importo complessivo messo a disposizione dei creditori da [REDACTED] risulta complessivamente pari a € 10.500,00 ed è costituita da un importo mensile di € 175,00 per 12 mensilità per la durata di 5 anni, versati dal convivente della stessa.

La proposta di ristrutturazione dei debiti come formulata dai ricorrenti risulta conforme ai criteri indicati dall'art 67 e fattibile sotto il profilo giuridico , come del resto attestato dall'OCC il quale risulta aver previsto adeguati fondi rischi per spese allo stato imprevedute o contestazioni sui crediti o altro che dovessero sorgere nel corso della procedura ; la proposta inoltre risulta più conveniente per il ceto creditorio rispetto ad una ipotesi liquidatoria dei beni, prevedendo l'apporto di risorse ulteriori rispetto a quelle ricavabili dalla liquidazione dei beni , dovendosi per altro rilevare che nessuno dei creditori ha formulato osservazioni in merito alla convenienza della proposta .



Per quanto detto ricorrono le condizioni di legge per l'omologazione del piano alle condizioni e nei termini sopra indicati, nel rispetto delle modalità esecutive di seguito specificate, con conseguente effetto esdebitatorio ex lege per i debitori all'esito della procedura.

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] E [REDACTED] ex art 67 E
SS CCII , con l'assistenza dell'OCC dott. PIETRO Marco MENETTI;

Dispone che i debitori con l'assistenza dell'OCC nominato dott. PIETRO Marco MENETTI , compiano ogni attività necessaria a dare esecuzioni al piano omologato e l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, con apertura da parte dei debitori di conto corrente intestato alla procedura ove depositare le somme previste nel piano ;

Dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell' art 71 co 3;

Dispone che ogni sei mesi l'OCC riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell' esecuzione del piano, presentando all'esito della corretta e completa esecuzione del piano la propria relazione finale al fine di consentire al giudice lo svincolo delle somme , la liquidazione del compenso dell'OCC, fermo restando che in ipotesi di non corretta e puntuale esecuzione del piano il giudice potrà procedere alla revoca del piano, in presenza delle condizioni di cui all' art 71 co 5 ;

Dispone la pubblicazione della presente sentenza a cura dell'OCC sul sito Internet del Tribunale di Modena .

Dichiara la chiusura della presente procedura;

Si comunichi

Modena,, 14-3-2023

Il Giudice

Dott. Emilia Salvatore

